

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione dedicata in noleggio per i laboratori dell'UOC di Patologia Clinica e Molecolare dell'AOU dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" distinta in 3 lotti.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative la: Fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione dedicata in noleggio per i laboratori dell'UOC di Patologia Clinica e Molecolare dell'AOU dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito "Amministrazione Contraente", distinta in n. 3 lotti, come meglio descritto nelle Schede tecniche allegate (parte integrante del presente capitolato).

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale potranno essere emessi gli Ordinativi di fornitura.

Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

L'Amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di interrompere l'affidamento della fornitura e conseguentemente risolvere il contratto, in presenza di disposizioni regionali che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A o Consip.

ART. 3 VERIFICA CONFORMITA'

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, l'importazione, la commercializzazione, l'immissione in commercio.

Inoltre, dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. n. 46 del 24.07.1997 e s.m.i., e dalla Direttiva 98/79/CE attuata con D.Lgs. 332/200 per i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD).

I prodotti dovranno essere latex-free compreso il confezionamento e riportare ove previsto il codice CND del ministero della Salute ed il Repertorio Generale dei dispositivi medici RMD

ART. 4 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora in vigore contrattuale, i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato, o l'aggiudicatario ponga in commercio, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione, ma con migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'Amministrazione contraente può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti. La

sostituzione dei prodotti di cui sopra con nuovi articoli dovrà avvenire solo dopo previa autorizzazione dell'UOSD di Farmacia.

Le ditte aggiudicatrici dovranno inoltre garantire la fornitura dei prodotti di nuova introduzione che non possono rientrare nell'aggiornamento tecnologico, al prezzo di listino con applicazione dello sconto dichiarato dalla ditta in sede di gara.

ART. 5 QUANTITATIVO DELLA FORNITURA

I quantitativi dei prodotti richiesti, rappresentano il fabbisogno annuale occorrente e sono puramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche non esattamente prevedibili, per cui l'eventuale aggiudicazione di voci oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto, gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni. Inoltre, L'Amministrazione contraente si riserva la anche la facoltà, nel corso della fornitura, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento del servizio.

ART. 6 CONFEZIONAMENTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, ove disponibile, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio.

Sull'imballaggio esterno, sulla singola confezione minima indivisibile e sull'etichetta del singolo prodotto devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura (anche mediante simboli), con particolare riferimento a:

- denominazione/nome commerciale del prodotto;
- composizione chimica
- numero di codice del prodotto rilasciato dal fornitore e marchio CE
- lotto e scadenza espressa in gg/mm/aa (eventuali codici prodotti analoghi ma in misure diverse non possono avere medesimo numero di lotto)
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore
- destinazione d'uso e modalità di impiego, avvertenze particolari per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio.

ART. 7 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso il magazzino farmaceutico preposto dalle ore 12 alle 15 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra la Farmacia ed i fornitori).

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale.

Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine informatizzato dell'UOSD di Farmacia, *Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.*

In caso di urgenza, *con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 4 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.*

Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente la Farmacia Ospedaliera e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. L'AOU procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione, senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste dall'art.11 del presente capitolato per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

ART. 8 CONTROLLO SULLA MERCE

I controlli quali-quantitativi dei prodotti consegnati dalle Ditte saranno effettuati dal Direttore di UOSD di Farmacia. Nell'eventualità di discordanza tra l'ordinato ed il consegnato, per qualità e/o quantità, il fornitore si impegna al ripristino, in conformità all'ordine trasmesso.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna questa Amministrazione la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l'Amministrazione respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 9 PENALI

Qualora la fornitura in argomento non venga effettuata secondo le modalità prescritte nel presente capitolato e/o in conformità del relativo contratto di appalto e delle vigenti disposizioni di legge, verrà applicata una penale variante, a seconda della gravità delle infrazioni contestate, da un

minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46, fatto salvo, comunque, il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Nel caso di ritardi nella consegna delle forniture sarà applicata una penale giornaliera pari al 5% dell'importo del/i prodotto/i non consegnati.

Nel caso che dette infrazioni si verificano per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte la ditta oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

La ditta si obbliga a provvedere alla fornitura senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà quindi sospendere o interrompere la fornitura che dovrà essere assicurato anche in presenza di eventi eccezionali.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica ai sensi del **D.M. 55 del 03 aprile 2013**. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: PIVA/CF e cod. IPA.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

N.B.: La fatturazione per il canone di locazione avrà cadenza trimestrale e l'inizio del noleggio decorrerà dalla data di collaudo con esito positivo.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'Azienda.

Il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale del contratto, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell'Amministrazione stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto segue le indicazioni di legge.

ART. 12 CONTROVERSIE

Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 13 - NORME GENERALI

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l'esecuzione e la risoluzione del contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria dovrà rispondere di eventuali danni all'Azienda Sanitaria, ai suoi dipendenti e/o collaboratori o a terzi derivati dall'utilizzo del materiale fornito, a causa di difetti e/o imperfezioni del medesimo.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso tenere indenne l'Azienda da ogni azione o protesta, da chiunque fatta valere, in relazione al prodotto fornito.